

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 18-1757

L.R. 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. .

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare, all'articolo 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nelle regioni entro i limiti del 15% la possibilità di autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

l'articolo 10, comma 8, della suddetta legge sancisce che i piani faunistico-venatori comprendano, tra l'altro, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (lettera e);

la legge regionale 5/2012 abroga la legge regionale 70/1996, disponendo, all'articolo 40, che gli atti adottati in attuazione della L.R. 70/1996 conservano validità ed efficacia;

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", abroga il suddetto articolo 40 ed, all'articolo 14 ("Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari), comma 1, sancisce, in particolare, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce (a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;

2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;

4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

in data 09 luglio 2020 è entrata in vigore la legge regionale n. 15. "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato", che introduce alcune modifiche alla legge regionale 5/2018;

l'articolo 28 della legge regionale 5/2018 sancisce, in particolare, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, in attuazione alle precedenti leggi regionali conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

la D.G.R. 20 luglio 1998, n. 13 – 25059, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 33-11752 del 13 luglio 2009, con la quale, ai sensi dell'art. 13 comma 8 dell'abrogata l.r. 70/1996, sono stati determinati i "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende

faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie che, all'articolo 34, rimanda ai citati criteri di cui alla D.G.R. 20 luglio 1998, n. 13 – 25059, in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Preso atto che la Sezione VI del Consiglio di Stato, con le decisioni n. 814/2005 e n. 4076/2009, sostiene che l'attività di allenamento e addestramento cani istituite all'interno degli istituti di gestione privata della caccia non costituisce esercizio dell'attività venatoria e che non è riconducibile alla qualifica di "fauna selvatica" la fauna selvatica di allevamento nei cui confronti, ai sensi della regolamentazione attuale è consentita la facoltà di sparo nelle aziende agri-turistico-venatorie in sede di allenamento e addestramento dei cani da ferma.

Dato atto, inoltre, che:

la disciplina in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie risulta ancorata all'abrogata l.r. 70/1996 ed è contemplata nell'allegato alla D.G.R. del 20 luglio 1998, n. 13–25059 e nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004; risulta opportuno provvedere alla redazione di un unico testo che contenga le disposizioni sulla materia in modo coordinato ed aggiornato alle nuove normative.

Dato atto, altresì, che:

l'istituzione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie oltre ad essere costituite per la specializzazione della cinofilia venatoria soddisfano le seguenti ragioni: incremento del reddito legato alle attività; possibilità di organizzare manifestazioni cinofile a fini umanitari; collaborazione nel territorio con le associazioni di protezione civile; incremento delle attività collegate al circuito venatorio quali quelle operanti nel settore agriturismo, alberghiero e della ristorazione; risulta opportuno, a tale fine, prevedere di incrementare per le Aziende agri-turistiche, di un'unità il numero delle zone, e per la Aziende faunistico-venatorie l'estensione della superficie territoriale dedicata.

Ritenuto pertanto provvedere alla revoca del paragrafo "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie" dell'allegato alla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 33-11752 del 13 luglio 2009, ed alla revoca degli articoli 16bis, 17, 33 e 34 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, approvando, ad integrale sostituzione della disciplina previgente, i "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie", di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre di stabilire che le zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie già istituite ai sensi della normativa previgente, mantengono la loro validità, nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare il paragrafo “Criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie” dell’allegato alla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998, n. 13, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 33-11752 del 13 luglio 2009, e gli articoli 16*bis*, 17, 33 e 34 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;
- di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018 e ad integrale sostituzione della disciplina previgente, i “Criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”, di cui all’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie già istituite ai sensi della normativa previgente, mantengono la loro validità, nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato